



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLES
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 30
30 maggio 2024

Disposizioni e regole da rispettare per le compensazioni di crediti superiori a 5.000 Euro

Forfetari start up con imposta sostitutiva al 5%

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa, visto il periodo di dichiarazione dei redditi, che, **fini dell'applicabilità dell'aliquota d'imposta sostitutiva pari al 5%** nell'ambito del regime forfetario (art. 1 co. 65 della L. 190/2014), **assumono rilevanza anche le attività svolte all'estero dalla persona fisica che**, a seguito del rientro in Italia, **avvia un'attività d'impresa o di lavoro autonomo**. Atteso che la misura è destinata ad **incentivare la nascita di nuove iniziative economiche**, non può essere assimilata ad una "nuova iniziativa" l'attività di **lavoro autonomo che**, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, **sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero**. Resta comunque **possibile l'adesione al regime agevolato con applicazione dell'aliquota "ordinaria" del 15%**, in presenza di tutti i requisiti di legge.

Premessa

Con la risposta a interpello 20.4.2022 n. 197, **l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che**, ai fini **dell'utilizzo dell'aliquota ridotta del 5%** prevista dal **regime forfetario**, assumono rilevanza anche **le attività svolte all'estero dalla persona fisica che**, a seguito del rientro in Italia, **avvia un'attività d'impresa o di lavoro autonomo**.

Condizioni per beneficiare dell'aliquota al 5%



Con la **finalità di favorire la nascita di nuove iniziative economiche**, l'art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede **l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 5% per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività**, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività per cui intende applicare il regime agevolato, **un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare**;
- **l'attività da esercitare non deve costituire**, in nessun modo, mera **prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga **proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare **dei ricavi e compensi** realizzati nel periodo d'imposta precedente **non dev'essere superiore al limite di 100.000,00 euro**.

Osserva

Tali requisiti sono necessari **solo per la fruizione della riduzione dell'aliquota d'imposta e non ostacolano l'accesso al regime**. Pertanto, **un soggetto che inizia l'attività senza possedere le predette caratteristiche può ugualmente adottare il regime forfetario, laddove non siano ravvisabili le condizioni ostative** di cui all'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, senza beneficiare dell'agevolazione in discorso (e, quindi, tassando il reddito determinato forfetariamente con l'imposta sostitutiva del 15%).

Fattispecie specifica

Il **caso oggetto della risposta a interpello 197/2022** riguarda **una persona, fiscalmente residente all'estero, che svolge un'attività professionale con utilizzo di partita IVA estera**. Lo stesso sarebbe **intenzionato a chiudere la posizione fiscale estera e trasferire la propria residenza in Italia** per ivi **continuare l'esercizio della precedente attività** a servizio dei medesimi clienti esteri, applicando il **regime forfetario**.

Osserva

A giudizio dell'istante, la formulazione del co. 65 dell'art. 1 della L. 190/2014 farebbe implicito riferimento al requisito della novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita IVA italiana, il che **gli consentirebbe di fruire**, nell'ambito del regime forfetario, **dell'aliquota d'imposta al 5%**.

In effetti, adottando una valutazione delle predette condizioni su base territoriale, **non sembrerebbero sussistere ostacoli all'applicazione dell'aliquota ridotta in quanto**, sul presupposto che nel periodo interessato il soggetto risieda ai fini fiscali all'estero, **l'attività professionale svolta all'estero risulterebbe estranea sotto il profilo fiscale per lo Stato italiano** (l'art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR, infatti, prevede che il non residente non sia tassato in Italia se il lavoro è svolto all'estero).

Rilevanza dell'attività svolta all'estero

Impostazione differente è adottata **dall'Agenzia delle Entrate**, secondo la quale **l'attività svolta in precedenza deve essere valutata in modo oggettivo**, a prescindere dal luogo di svolgimento.

Osserva

Viene infatti rilevato che, poiché **la misura è destinata a incentivare la nascita di nuove iniziative, non può essere assimilata ad una "nuova iniziativa" l'attività che**, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, **sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.**

Resta comunque possibile **l'adesione al regime agevolato con l'aliquota "ordinaria" del 15%**, in presenza di tutti i requisiti di legge.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti